



COMUNE DI BALLAO

PROVINCIA DI CAGLIARI

Deliberazione n. 14 del 26/04/2016

Originale

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE NELL'ANNO 2015

L'anno 2016 addì 26 del mese di Aprile alle ore 12.25 in Ballao, in seduta Pubblica, Seconda convocazione, sessione Straordinaria, presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti del Consiglio Comunale.

| ALL'APPELLO RISULTANO: | Presente |
|------------------------|----------|
| CUBEDDU SEVERINO | SI |
| FABRIS ALFONSO | SI |
| CONIGIU LUCIANA | SI |
| MARCIS ORLANDO | SI |
| CONGIU ORIANA | NO |
| DEPLANO GIORGIO | SI |
| CONGIU VERONICA | SI |
| DI CANDIA DANIELE | NO |
| LAI LUISA | NO |
| MELIS MAURO | SI |
| CARTA GIOVANNI ANDREA | NO |

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa ANTONINA FADDA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUBEDDU SEVERINO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE
NELL'ANNO 2015

UFFICIO: Ufficio Programmazione - Bilancio/14

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- Il decreto D.M. 28 ottobre 2015 che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
- Il decreto D.M. 1 marzo 2016 che stabilisce l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

RILEVATO:

- Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);
- Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;

ATTESO:

- che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi;
Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e smi;
- che la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) introduce la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali;
- che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/ 1992.
- che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al co. 10 dell'art 13.
- che i soggetti passivi sono identificati dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

- che la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art 13.
- che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, nr. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni di imposta. In particolare:
 1. al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
 2. al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
 3. ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di adottare;
 4. al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale e le aree edificabili, esclusi i terreni agricoli.
 Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;
- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- che il Comune può elevare l'aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU;
- che ai fini IMU, l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2016.
- che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997:
 - La determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte dD.Lgs. nr. 446 del 1997;
 - La determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014;
 - L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO, come da proposta della Giunta Comunale, *al fine di garantire* gli stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati confermare per l'anno in corso le aliquote IMU e TASI applicate nell'anno 2015.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato dal con deliberazione n. C.C. n. 2 del 16/03/2012, come modificato con Deliberazione C.C. n. 7 del 31/03/2016;



VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 27/05/2014 come modificato con Deliberazione C.C. n. 6 del 31/03/16;

RILEVATO che il citato regolamento TASI demanda al Consiglio Comunale l'individuazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni di imposta nonché dei servizi indivisibili che devono essere coperti con il ricavato della Tasi.

RILEVATO, altresì, che il Consiglio Comunale a norma del già citato regolamento, con la deliberazione di determinazione delle aliquote del tributo deve stabilire la misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto, a carico dell'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VISTI

- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D.
- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, trascritti in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e smi;

UDITA la relazione illustrativa del Presidente;

CON VOTI favorevoli n.7 su n.7 presenti e votanti;

DELIBERA

- **CHE** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le seguenti Aliquote:

Imposta municipale propria (IMU)

| | |
|--|-------------|
| Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze | 4 per mille |
| - Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 | |

| | |
|--|---|
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili; | 5 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D, | 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato |

- **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale e abitazioni equiparate alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

0,8 per mille limitatamente alle categorie A1 – A8 – A9;

Aliquota per tutti gli altri fabbricati *0,8 per mille*;

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D *0,8 per mille*;

Aliquota per le aree edificabili *0,8 per mille*;

- **DI STABILIRE**, per l'esercizio 2016, le esenzioni e riduzioni della TASI, come individuate dal Regolamento Comunale;

- **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica

Cura del verde pubblico

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)

Servizi di polizia locale

Videosorveglianza Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento:

IMU

Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI E TASI occupante

Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e dell'11/11/2013.

DELIBERA ALTRESI'



DI DICHIARARE, con separata votazione, con voti favorevoli n.7 su n.7 presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Pareri

Comune di Ballao

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 14**

Ufficio Proponente: **Ufficio Programmazione - Bilancio**

Oggetto: **CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE NELL'ANNO 2015**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione - Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 22/04/2016



Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Casu Katya

Visto contabile

Area Amministrativa - Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 22/04/2016




Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Casu Katya

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
CUBEDDU SEVERINO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa ANTONINA FADDA



ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il 26/04/2016 a norma dell'art. 30, c. 2, della L.R. N.38 del 13/12/1994



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa ANTONINA FADDA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune, dal giorno 02/05/2016, per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 - c.1, della L.R. n.38 del 13/12/1994.



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

BIBIANA PMA

